

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} N. 2

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

LUIGI PEPE

DEPUTATO NELLA XIV LEGISLATURA

per i reati di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale
e 13 della legge n. 47 del 1948

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI POTENZA

il 30 novembre 2007

Consorzio Astrea - Lutech
Numero verde: 800.177.171
Mail: cgs@mdg.lutech.it

TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE MONOCRATICA**Procedimento penale n. 523/06 Udienza del 12 Novembre 2007**

Candida De Angelis Giudice
Annafranca Ventricelli Pubblico Ministero

Elisabetta De Somma Ass. d'Udienza
Vincenza Sabia Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - PEPE L. -**TRASCRIZIONE DI VERBALE DI UDIENZA****TRIBUNALE DI POTENZA****VERBALE DI UDIENZA**

- artt. 559, 480 e segg. c.p.p. -

Addì 12 novembre 2007 alle ore 14.57 nel Tribunale di Potenza (aula Ferrara), in composizione monocratica, davanti al giudice dr.ssa Candida De Angelis con l'assistenza del sottoscritto cancelliere sig.ra Elisabetta De Somma che, autorizzato dal Giudice, si avvale ai sensi degli artt. 135 co. 2 e 139 co. 1 CPP. e 51 disp. att. CPP. per la verbalizzazione a mezzo di stenotipia e la registrazione fonografica dell'assistenza tecnica della sig.ra Vincenza Sabia, la quale ha preventivamente prestato giuramento ai sensi dell'art. di legge 401/1987, e con l'intervento del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore della Repubblica dr.ssa Annafranca Ventricelli, delegato dal sig. Procuratore della Repubblica, viene chiamato il procedimento penale a carico di:

Pepe Luigi, libero presente, assistito e difeso dall'avvocato Mariangela Vanessa Pepe, di fiducia, presente.

Consorzio Astrea - Lutech
Numero verde: 800.177.171
Mail: cgs@mdg.lutech.it

Sono altresì presenti le seguenti altre parti:

La Parte Civile Avvocatura dello Stato (assente) assistita e difesa dall'avv. Mutino, presente.

Giudice - in questo processo era stata eccepita una eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, c'era stata una riserva all'udienza del 14 febbraio 2007 ed è stata comprovata nella documentazione per la valutazione dell'eccezione; ai sensi della legge 140 del 2003, laddove il Giudice non ritenga di accedere all'eccezione, il processo va sospeso e gli atti vanno inviati alla Camera.

Si dà atto che, a questo punto, il Giudice dà lettura alle parti dell'allegata ordinanza.

Giudice - il processo sarà rifissato non appena avremo comunicazioni in merito.

Le parti riceveranno nuovi avvisi.

Il verbale viene chiuso alle ore 15.05.

Il Cancelliere

CANCELLIERE

Elisabetta De Somma

Il Tecnico

Vincenza Sabia

Visto il Giudice

Ch

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 2.684

Il presente verbale è stato redatto a cura di Scuola Galotta

L'ausiliario tecnico: Vincenza Sabia

Vincenza Sabia

Il Giudice, dott.ssa Candida De Angelis,
sulla eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione ai fatti di cui è
processo avanzata all'udienza del 14 febbraio 2007;
esaminata la documentazione prodotta dall'imputato alla predetta udienza;
sentito il pubblico ministero;
osserva quanto segue:

La formulazione dell'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, reintroducendo la c.d. pregiudizialità parlamentare, non ha innovato la disposizione costituzionale dell'art. 68 nell'indicazione degli atti coperti dalla immunità: si è ritenuto infatti che la disposizione legislativa abbia semplicemente reso esplicito il contenuto della disposizione costituzionale, specificando gli atti di funzione "tipici", nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di "localizzazione", ovvero indipendentemente dalla circostanza che siano espletati al di fuori del Parlamento (Corte Costituzionale sent. n. 120 del 2004). Secondo la Corte Costituzionale ciò che rileva, dunque, ai fini dell'insindacabilità è il collegamento necessario con le "funzioni" del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma "innominata" sul piano regolamentare.

Come osservato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32354 del 2004, in tema di diffamazione addebitata al parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quarto, della legge n. 140 del 2003 – attribuendo alle Camere la competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrano o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilità – implica che tale valutazione rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale. Ne deriva che egli deve provvedere, qualora, come nel caso di specie, vi sia esplicita eccezione di parte, alla acquisizione della deliberazione della Camera cui appartiene il parlamentare, sospendendo il processo e inviando gli atti alla Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale.

A differenza che nelle precedenti formulazioni normative, infatti, che non prevedevano l'impulso del giudice ai fini della pronuncia della Camera, la legge del 2003 introduce tale fattispecie a fronte della esplicita eccezione sollevata dalla parte e quando questa non si sia autonomamente attivata come pure consentito dall'art. 3 comma 7.



Non si ritiene di provvedere, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., né all'applicazione diretta dell'art. 68 della Costituzione, né al proscioglimento nel merito dell'imputato.

Per quanto riguarda la sussistenza della causa di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., alla luce di quanto esposto e del contenuto normativo della immunità parlamentare, come indicato dalla giurisprudenza su richiamata, non si ritiene che, allo stato degli atti, i fatti ascritti all'imputato - come descritti nell'allegato decreto di citazione a giudizio, cui si rimanda altresì per la indicazione delle norme violate - siano riconducibili in maniera evidente all'espletamento del mandato parlamentare affidatogli. L'eccezione è stata infatti proposta in sede di questioni preliminari e dunque l'istruttoria dibattimentale non è neanche cominciata: se, pertanto, dall'articolo di stampa in atti le espressioni di cui al capo di imputazione risultano accostate ad altre dichiarazioni che possono ritenersi latamente di critica e denuncia politica, non si può ritenere che gli atti prodotti dalle parti consentano, allo stato, di contestualizzare compiutamente le condotte ascritte all'imputato.

Né sembra evidente, allo stato degli atti, la sussistenza di prevalenti cause di proscioglimento nel merito, che legittimerebbero l'assoluzione dell'imputato.

P.q.m.

dispone la trasmissione di copia degli atti del processo alla Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge 140/03;

dispone la sospensione del processo ai sensi dell'art. 3 comma 5 fino alla deliberazione della Camera.

R. 12/11/2007

Il Giudice.
